

ANCE Campania

News

30 LUGLIO
2021

NUMERO 27/9

AdE chiarimento sul Sismabonus

Per essere sicuri di avere diritto al sismabonus 110%, occorre conoscere la zona sismica nella quale si trova il proprio Comune e, per saperlo, è necessario consultare la tabella indicata dalla [Circolare 24/2020](#) e non quella precedente allegata all'[OPCM 3274/2003](#).

È il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la [Risposta 516 del 27 luglio 2021](#).

Un contribuente ha chiesto se può fruire del superbonus per lavori antisismici eseguiti in un **Comune che, con l'ordinanza del 2003, era classificato in zona 3** e che, in base all'elenco contenuto nella tabella a cui fa riferimento la Circolare 24/2020, **ora ricade in zona a rischio sismico 4**.

L'Agenzia ricorda che, in base al decreto Rilancio, il superbonus spetta per gli interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi **realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003**.

Tuttavia, nel caso in esame, **l'istante non potrà fruire del regime di favore** in quanto, a seguito della **riclassificazione delle zone sismiche**, il Comune in cui sono stati eseguiti i lavori **ricade in una zona a rischio sismico 4**, quindi non agevolabile.

In sintesi, l'Agenzia conclude che **occorre far riferimento alla "mappa classificazione rischio sismico", aggiornata ad aprile 2021**, suddivisa per comuni, pubblicata sul sito della Protezione Civile, in base alla quale il Comune indicato dall'istante non fa parte delle zone a rischio sismico che possono accedere alle detrazioni fiscali previste dal decreto Rilancio.

A pagina 23 della Circolare 24/2020 si legge: "La suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile ad un apposito **link al sito del Dipartimento della Protezione Civile**". Ma il link riportato nella stessa pagina porta ad una pagina obsoleta. Da [Edilportale](#).

In questo numero

AdE chiarimento sul Sismabonus

1

CILA semplificata per il Superbonus

2

Rilevazione Istat: a giugno prosegue l'accelerazione dei prezzi

3

Per la PA solo comunicazioni digitali e non potrà richiedere documenti di cui è già in possesso

4

Chiusura uffici

4

Nel Bonus ristrutturazione per la cessione del credito c'è sempre tempo

5



CILA semplificata per il Superbonus

Stop alla presentazione di elaborati progettuali, salvo diversa valutazione del tecnico, e possibilità di presentare varianti in corso d'opera. Approda oggi all'esame della Conferenza unificata il [modulo standard per ottenere il superbonus del 110%](#), al quale hanno lavorato gli uffici della Funzione pubblica, passando anche dalla consultazione di Regioni, Anci e di tutte le amministrazioni interessate, oltre che degli operatori che dovranno utilizzarlo: imprese dell'Ance e professionisti della Rete delle professioni tecniche. La Cila semplificata per il 110%, regolata dal decreto 77/2021 appena convertito (si veda anche l'altro articolo in pagina), viene così cristallizzata in un documento che sarà utilizzato da tutti i Comuni e che, di fatto, si affianca alla Cila ordinaria. Ancora possibile qualche limatura, ma la bozza di modello consente già di capire il peso dei cambiamenti in arrivo. Nella parte iniziale della nuova Comunicazione asseverata saranno indicati i dati del titolare dell'intervento ed, eventualmente, quelli del condominio, ente, Onlus che presenta la Cila allo sportello unico del Comune. In caso di interventi trainati su parti private, i dati relativi alle unità interessate saranno riportati in un apposito modello allegato alla Cila. Il titolare dell'intervento dichiarerà che le opere oggetto della Cila riguardano o meno parti comuni di un fabbricato condominiale ed, eventualmente, anche singole unità abitative. In caso di lavoro condominiale, servirà la delibera dell'assemblea di approvazione delle opere. Un parte fondamentale è quella nella quale viene individuato l'immobile sul quale si interviene. Qui si andrà ad attestare che la costruzione dell'immobile precede il 1° settembre 1967 (quando non esistevano titoli abilitativi) oppure che la sua realizzazione è stata autorizzata da un determinato titolo abilitativo o che la sua esistenza è stata sanata. In questo modo, viene superata la verifica sullo stato legittimo dell'edificio, che non sarà più un requisito essenziale (il modulo unico lo ricorda esplicitamente a pagina 6). All'interno della nuova Cila, sarà possibile fare riferimento ad altri atti di assenso necessari per l'intervento, esterni al perimetro di competenze del Comune, come ad esempio un'autorizzazione paesaggistica. La Cila, presentata con questo nuovo schema, potrà anche costituire variante in corso d'opera alla Cila superbonus già presentata precedentemente, integrando i suoi contenuti. Si tratta di un cambiamento strutturale, reso possibile proprio dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni. Bisogna ricordare, infatti, che la Cila finora non ammetteva varianti. In caso di modifiche ai lavori fatte in corso d'opera, sarebbe stato necessario presentare un nuovo titolo, annullando il precedente. Questo, però, avrebbe potuto portare diversi effetti negativi, perché la Cila, ad esempio, è il primo documento che si porta in banca per ottenere un finanziamento o che viene presentato all'Enea. Adesso, le varianti saranno ammesse. Anche per le comunicazioni già presentate. Da NT+.



Rilevazione Istat: a giugno prosegue l'accelerazione dei prezzi

A giugno 2021 i prezzi alla produzione delle costruzioni per gli edifici (residenziali e non residenziali) hanno segnato un incremento congiunturale di +1% e un incremento tendenziale di +4,5 per cento. In aumento anche i prezzi relativi alle opere pubbliche (strade e ferrovie) che vedono una salita pari a +1,2% in termini congiunturali e del 4,0% in termini tendenziali. «I prezzi alla produzione - commenta l'Istat - continuano a segnare aumenti congiunturali, con rialzi di entità simili per edifici e strade; per entrambi, la crescita tendenziale accelera ulteriormente». I tassi segnalati dall'Istat, anche se in aumento, appaiono ben lontani dall'impennata dei prezzi della materie prime registrati negli ultimi mesi, che a sua volta sono causa ed effetto di crescenti difficoltà di approvvigionamento da parte delle imprese.

Il caro materiali viene invece segnalato dall'Istat nei settori dell'industria e della manifattura, dove gli scostamenti annuali raggiungono e superano il tasso del 10%, «spinti soprattutto dai marcati incrementi di energia e beni intermedi», con «coke e prodotti petroliferi raffinati, metallurgia e fabbricazione dei prodotti in metallo e prodotti chimici sono i settori che forniscono i maggiori contributi alla crescita». La disaggregazione degli incrementi tendenziali individua i settori dove l'inflazione è più accentuata: si tratta degli edifici non residenziali, con +6,6% di aumento tra giugno 2020 e giugno 2021; gli edifici residenziali, secondo l'Istat, hanno invece un tasso di crescita tendenziale molto inferiore, pari a +2,3 per cento. Una situazione simile si ritrova nel settore delle opere pubbliche dove il comparto più "caldo" è quello dei ponti e gallerie, con +4,3% mentre il segmento delle strade e autostrade si ferma a un più modesto +1,5 per cento.

Da Istat.





Per la PA solo comunicazioni digitali e non potrà chiedere documenti di cui sia già in possesso

La p.a. dovrà comunicare con cittadini e imprese solo con strumenti digitali. E non potrà chiedere documenti di cui sia già in possesso. Il principio del «once only», finora sempre rimasto sulla carta, potrà diventare realtà grazie all'ampliamento delle banche dati che dovranno cominciare a parlarsi (entro un termine perentorio) condividendo a regime le proprie informazioni. Ai dati base di interesse pubblico coinvolti nell'operazione di integrazione si aggiungono l'archivio dei veicoli, l'anagrafe degli abilitati alla guida, la banca dati Isee e l'anagrafe dei domicili digitali. La nuova piattaforma per le notifiche digitali dovrà essere obbligatoriamente utilizzata per le comunicazioni che richiedono una notifica. Ma la piattaforma potrà essere utilizzata anche per la trasmissione di atti e comunicazioni per i quali non è previsto obbligo di notifica. In tutti i casi di notifica digitale la piattaforma invierà anche un «avviso di cortesia» a chi ha comunicato anche una mail non certificata o un numero di telefono. Cittadini e imprese potranno eleggere un domicilio digitale speciale anche solo per determinati atti o in occasione della presentazione di un'istanza alla pubblica amministrazione. E sarà possibile per chiunque delegare l'accesso a uno o più servizi digitali e analogici a un altro soggetto titolare di identità digitale. Quando la digitalizzazione della p.a. sarà giunta a compimento e tutte le comunicazioni saranno digitali, il domicilio digitale sarà attribuito a tutti coloro che ne saranno ancora sprovvisti. E' questo il percorso di innovazione digitale per la pubblica amministrazione disegnato dal decreto legge sulle semplificazioni e la governance del Pnrr (dl 77/2021) approvato ieri in via definitiva dall'aula del Senato (i sì sono stati 213 a fronte di 33 no). «La p.a. sarà fast track e starà finalmente dalla parte dei cittadini e delle imprese», ha osservato il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta. «Abbiamo un'occasione storica, irripetibile: le amministrazioni pubbliche saranno le alleate del cambiamento per il rilancio del Paese». Tra le novità più attese, introdotte nel passaggio del provvedimento a Montecitorio (il Senato non ha modificato il testo approvato la scorsa settimana dalla Camera) c'è di sicuro la semplificazione del Superbonus 110% grazie alla presentazione al comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità. Oggi approderà all'esame della Conferenza Unificata il modulo standard per ottenere l'agevolazione. Il decreto legge (si veda ItaliaOggi del 27 luglio) accelera le procedure di appalto, impedendo che eventuali ricorsi al Tar blocchino la realizzazione delle opere previste dal Pnrr. Al soggetto che vince un eventuale ricorso spetterà solo una tutela risarcitoria. Vengono inoltre dimezzati i tempi delle valutazioni ambientali per gli impianti di produzione di energie rinnovabili (dagli attuali 365 giorni della procedura ordinaria si passa a 175 giorni) e accelerate le autorizzazioni per la banda ultra larga (i tempi sono tagliati dagli attuali 250-300 giorni a un massimo di 90 giorni, decorsi i quali matura il silenzio assenso o può essere esercitato il potere sostitutivo). Sul silenzio assenso la novità più rilevante è rappresentata dalla possibilità per il cittadini di richiedere l'attestazione dell'accoglimento della domanda (si veda ItaliaOggi del 25 maggio). *Italia oggi*.

Si comunica che gli uffici di ANCE Campania saranno chiusi per ferie collettive dal 2 al 27 agosto 2021.

Circolare Agenzia delle Entrate: nel Bonus ristrutturazione per la cessione del credito c'è sempre tempo

Un contribuente in regime forfettario non ha presentato la comunicazione per la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2020. Se la presenta adesso può ancora cedere i 9/10 del credito?

A questa domanda, l'Agenzia risponde di sì, ricordando che **l'opzione per la cessione del credito d'imposta** derivante dalle detrazioni spettanti per l'esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, recupero o restauro della facciata degli edifici o per l'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica **deve essere comunicata** all'Agenzia delle entrate **entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello in cui sono state sostenute le spese. **Per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021.**

Inoltre, con la [Circolare 24/2020](#), l'Agenzia ha confermato che **l'opzione può essere esercitata anche per le rate residue** delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile.

Pertanto, nel caso indicato nel quesito, il contribuente che per le spese sostenute nel 2020 non ha presentato nei termini previsti (15 aprile 2021) la comunicazione all'Agenzia **potrà cedere il credito corrispondente a nove delle dieci rate** di detrazione, **purché comunichi tale scelta entro il 16 marzo 2022.**

Se egli possiede anche altri redditi - conclude l'Agenzia -, oltre a quello determinato in maniera forfettaria e assoggettato a imposta sostitutiva, potrà comunque richiedere la prima rata di detrazione, indicando la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020.

Da *Edilportale*.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851

MAIL


info@ancecampania.it

Siamo sul Web

Visitateci a questa pagina:

ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – Sala riunioni